

Civile Ord. Sez. 2 Num. 12660 Anno 2026
Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA
Relatore: PIRARI VALERIA
Data pubblicazione: 05/05/2026

Oggetto: Regolamento di competenza –
prestazione d'opera intellettuale - arbitrato

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19847/2025 R.G. proposto da
LAMBERTI ANTONIO, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'Avv.
Nicola Rascio ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec di
ciascuno;

– *ricorrente* –

contro

COMUNE DI MARCIANISE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dall'Avv. Prof. Riccardo E. Di Vizio ed elettivamente domiciliato
presso l'indirizzo digitale di quest'ultimo;

- *controricorrente* -

avverso l'ordinanza del 13-14/8/2025 del Tribunale di Napoli Nord nella
causa R.G. 6947/2022, comunicata dalla cancelleria il 19/8/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile
2026 dalla dott.ssa Valeria Pirari;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Michele Di Mauro, il quale ha chiesto
l'accoglimento del regolamento di competenza.

Rilevato che:

1. Il Comune di Marcianise propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1695/2022, emesso e pubblicato il 09/05/22, con il quale il Tribunale di Napoli Nord gli aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. Antonio Lamberti, della somma di euro 3.451.636,13 a titolo di onorari professionali in relazione ad un procedimento arbitrale nel quale questi lo aveva difeso, sollevando preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, con conseguente nullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo opposto, e chiedendo, in via subordinata, la determinazione del compenso in via pattizia e l'inapplicabilità delle tariffe invocate, con infondatezza della domanda in relazione al *quantum*. L'opponente sostenne, in particolare, che il Tribunale adito non fosse territorialmente competente, non essendo applicabile alla specie il foro previsto dall'art. 637 c.p.c.; che fosse inesistente il titolo fatto valere, nulla la convenzione alla data del conferimento dell'incarico e inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo; che mancasse l'impegno di spesa e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191 TUEL e che fosse insussistente la responsabilità dell'ente comunale.

Costituitosi in giudizio, Antonio Lamberti eccepì l'infondatezza di tutti gli avversi motivi di opposizione.

Con ordinanza del 19/8/2025, il Tribunale adito dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dando termine alle parti, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., per la riassunzione, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la parte opposta alle spese di lite.

Per quanto qui rileva, il giudice di merito ritenne che non fosse applicabile alla specie, il foro speciale stabilito dall'art. 637, terzo comma, c.p.c., ossia quello dell'ufficio giudiziario presso il Consiglio dell'ordine al quale il professionista era iscritto o esercitava la sua attività, in quanto l'attività dello stesso si era svolta nell'ambito di una procedura arbitrale e non in un

procedimento giudiziario, e che la competenza territoriale spettasse al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, Antonio Lamberti propone ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., sulla base di un unico motivo.

Il Comune di Marcianise resiste con controricorso.

In prossimità dell'adunanza camerale e nei rispettivi termini, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del regolamento di competenza.

Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 637, terzo comma, c.p.c., per avere il Tribunale di Napoli Nord deciso la propria incompetenza per territorio, ritenendo inapplicabile sia l'art. 637, terzo comma, c.p.c., in quanto il professionista aveva svolto la sua attività professionale nell'ambito di un arbitrato che non obbligava le parti a difendersi mediante un avvocato, sia l'art. 20 c.p.c., in quanto il foro di adempimento dell'obbligazione non era riconducibile al circondario del Tribunale di Napoli Nord (domicilio del creditore), data la natura illiquida dell'obbligazione dedotta in giudizio; e sostenendo, perciò, l'applicabilità degli artt. 19 c.p.c. e 1182, quarto comma, c.c., in virtù dei quali era competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il ricorrente ha, sul punto, obiettato che il Tribunale aveva tratto il giudizio di inapplicabilità dell'art. 637, terzo comma, c.p.c., dai principi espressi da Cass., n. 567/2022 e da Cass., n. 7674/2019 afferenti a fattispecie tutt'affatto diverse; che, nella specie, l'attività professionale era stata svolta nell'ambito di un processo arbitrale del tutto equiparabile a quello statuale; che la difesa nei procedimenti per arbitrato rituale era tra quelle riservate in esclusiva all'avvocato ex art. 2, comma 5, della legge n. 247

del 2012; che i criteri di determinazione dei compensi contemplavano anche l'attività professionale svolta davanti agli arbitri, come quella davanti ai giudici dello Stato (art. 10, comma 2, d.m. n. 55/2014) e che l'arbitrato rituale non ha carattere negoziale, come ormai affermato dalla giurisprudenza.

1.1. Il ricorso è fondato.

Vanno, innanzitutto, respinte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di specificità, sollevate dal controricorrente, atteso che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, il requisito dell'autosufficienza, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. 12481/2022).

Nella specie, il ricorrente ha articolato i motivi in modo chiaro ed esaustivo, facendo riferimento all'ordinanza impugnata e specificando le ragioni della sua dedotta erroneità.

Venendo al merito, va innanzitutto premesso che la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. (Cass., Sez. 3, 21/7/2021, n. 20839), come accaduto nella specie.

Orbene, l'art. 637, terzo comma, c.p.c., stabilisce che «gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda di ingiunzione contro i propri

clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono».

Tale disposizione risponde alla *ratio* di agevolare l'avvocato per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei propri clienti, nel luogo in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale, cioè la sede principale dei propri affari ed interessi (Cass., Sez. 2, 20/7/2010, n. 17049; Cass., Sez. 6-3, 11/1/2022, n. 567) ed è stata interpretata da questa Corte nel senso che il Consiglio dell'ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto "attualmente", cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso", a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari e interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell'ordine (v. Cass., Sez. 6-2, 23/03/2015, n. 5810; Cass., Sez. 2, 20/07/2010, n. 17049).

Il carattere speciale del foro in esame – che attribuisce all'avvocato la possibilità di sceglierlo in via alternativa con quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e che è stato considerato legittimo dalla Corte costituzionale in ragione degli interessi pubblici o collettivi sottesi alla qualità di professionista legale dell'avvocato, tali da escludere la sua natura di ingiustificato privilegio (Corte Cost. Sentenza n. 137 del 12/6/1973) – ne impone un'applicazione limitata alle sole situazioni descritte nella disposizione, secondo un criterio di stretta interpretazione.

Ciò significa che, stante la *ratio* della norma, che ha, peraltro, giustificato il superamento del sospetto di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., all'esito del vaglio compiuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 137 del 1975 e n. 50 del 2010, una siffatta scelta intanto è possibile in quanto la domanda di ingiunzione sia proposta per il credito all'onorario che l'avvocato vanti in conseguenza

delle prestazioni professionali direttamente rese al soggetto che, nella qualità di "cliente", abbia rappresentato e difeso in giudizio (Cass., Sez. 2, 19/3/2019, n. 7674) e, dunque, in quanto il credito azionato col decreto ingiuntivo sia collegato con l'attività professionale prestata nell'ambito di un rapporto di patrocinio (Cass., Sez. 6-3, 11/1/2022, n. 567).

Tale principio non esclude, però, che il foro speciale di cui all'art. 637, terzo comma, c.p.c., possa riguardare fattispecie, come quella in esame, in cui il compenso abbia riguardato l'attività defensionale svolta nell'ambito di un arbitrato rituale.

L'istituto dell'arbitrato rituale, com'è noto, ha subito negli ultimi anni, sulla spinta della sentenza n. 376 del 2001 della Corte costituzionale, una lunga evoluzione che ha reso la decisione arbitrale sempre più parificata alla pronuncia giurisdizionale (in questi termini le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8776 del 2021 e, prima ancora, con la sentenza n. 24153 del 2013), in ciò distinguendosi dalla soluzione adottata all'esito di un arbitrato irrituale, posto che, col primo, le parti vogliono ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c., mentre col secondo intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (Cass., Sez. 1, 13/3/2024, n. 13884; Cass., Sez. 1, 7/8/2019, n. 21059; Cass., Sez. 1, n. 7198 del 2019).

Ne consegue che la competenza territoriale sancita dall'art. 637, terzo comma, c.p.c., deve trovare applicazione anche per le prestazioni che siano state svolte dal professionista nell'ambito di un arbitrato rituale.

Ha, pertanto, errato il Tribunale di Napoli Nord a dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, posto che il professionista ben poteva avvalersi del foro alternativo qui in discussione.

2. Il ricorso pertanto è accolto, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Napoli Nord, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge, e che statuirà anche sulle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Napoli Nord. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale